



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE (839)
DIVISIONE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE (016)

Classificazione IX 5 1

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN)

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CODIFICA



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CODIFICA.....	3
3. SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE LA CODIFICA.....	4
4. ASSEGNAZIONE DEL CODICE: MODALITÀ OPERATIVE.....	4
5. LA CODIFICA CFI.....	6
6. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI.....	6
GLOSSARIO.....	8



1. Premessa

L'ISIN (*International securities identification number*) è il codice riconosciuto a livello internazionale per l'identificazione degli strumenti finanziari sui mercati e nelle transazioni. Esso è basato sugli standard fissati dall'*International Organization for Standardization* (ISO).

La codifica ISIN non è di per sé garanzia di validità dei certificati rappresentativi dello strumento finanziario, né di legittimità dell'operazione finanziaria, né della capacità patrimoniale dell'emittente di assicurare la copertura finanziaria dello strumento finanziario stesso.

Il codice ISIN viene assegnato dalle *National Numbering Agencies* (NNA), operatori specializzati riconosciuti a livello internazionale che fanno parte dell'*Association of National Numbering Agencies* (ANNA), organismo internazionale cui l'ISO ha affidato il compito di implementare e mantenere lo standard. Per l'Italia il servizio di codifica è svolto dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia non richiede alcun corrispettivo per il servizio reso.

2. Strumenti finanziari oggetto di codifica

La Banca d'Italia assegna il codice ISIN alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- titoli di capitale, diritti e *warrant* emessi da soggetti residenti;
- quote di OICR che abbiano l'Italia come Stato d'origine;
- strumenti di debito interamente accentrati, all'emissione, presso il Depositario centrale italiano; strumenti di debito non accentrati presso alcun depositario centrale ed emessi da soggetti residenti;
- mantelli e componenti cedolari rivenienti da operazioni di *stripping* su strumenti di debito:
 - a) se l'operazione di *stripping* è ufficiale, ossia sotto la responsabilità dell'emittente, e il titolo originante sia stato a suo tempo accentrato all'emissione presso il Depositario centrale italiano, ovvero se non accentrato presso alcun depositario centrale, sia stato emesso da soggetto residente;
 - b) se l'operazione di *stripping* non è ufficiale, ossia senza la responsabilità dell'emittente, il soggetto che effettua l'operazione sia residente in Italia;
- *options*, *futures* e *swaps* generati da mercati regolamentati italiani;
- prodotti strutturati¹ emessi da soggetti residenti;

¹ Gli strumenti strutturati fanno riferimento alla categoria dei *certificates*, che possono essere a capitale protetto, senza protezione, a partecipazione, con effetto leva (*mini-future certificates/constant leverage certificates*).



- indici e tassi d'interesse usati nel settore finanziario calcolati da istituzioni finanziarie italiane;
- merci scambiate su mercati regolamentati italiani e dividendi di società di capitale italiane quando costituiscono il sottostante di uno strumento finanziario;
- *Units*, ossia combinazioni di strumenti finanziari di diversa natura negoziati congiuntamente ed emessi da residenti.

3. Soggetti abilitati a richiedere la codifica

Il codice ISIN è assegnato al momento dell'emissione ovvero nel momento in cui lo strumento finanziario è oggetto di transazioni. Per gli strumenti finanziari in corso d'emissione il codice ISIN è richiesto dall'emittente o da un intermediario finanziario coinvolto nell'operazione del collocamento.

Per gli strumenti finanziari già emessi il codice ISIN può essere richiesto per esigenze operative anche da:

- Agenzie nazionali di codifica di altri paesi;
- Intermediari bancari e finanziari, Imprese di investimento, Società di gestione di OICR, Società di investimento a capitale variabile (SICAV), Imprese di assicurazione;
- Società di gestione di mercati regolamentati;
- Società che gestiscono sistemi di accentramento, garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.

La società o l'ente abilitato a richiedere la codifica che trasmette le informazioni utili all'assegnazione dell'ISIN (di seguito, il Richiedente) è responsabile della correttezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna ad aggiornarle e/o rettificarle in caso di errore; trasmette la documentazione prevista per la codifica; assicura, sotto la propria responsabilità, che la documentazione trasmessa sia conforme alle deliberazioni degli organi societari.

Il codice ISIN viene assegnato e comunicato al Richiedente di norma entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene la richiesta, completa in ogni sua parte e formalmente valida.

All'occorrenza la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative o documentazione aggiuntiva, nel caso la richiesta sia pervenuta incompleta o laddove sia necessario, al fine dell'assegnazione del codice, disporre di informazioni di maggior dettaglio.

4. Assegnazione del codice: modalità operative

Il servizio di codifica è fornito con procedure *on-line* che utilizzano la piattaforma INFOSTAT accessibile, previo accreditamento, dal sito web della Banca d'Italia nella sezione dedicata alla Codifica ISIN (cfr. il Manuale operativo' e le



'Istruzioni per la compilazione dei messaggi', anch'essi pubblicati nella sezione del sito sopra indicata)².

La richiesta per l'assegnazione del codice ISIN viene inoltrata alla Banca d'Italia tramite il messaggio "Richiesta ISIN"³.

Se la richiesta riguarda strumenti di debito, *certificates* e *covered warrant* in corso di emissione, l'assegnazione del codice ISIN avviene in due fasi:

Fase 1: il Richiedente trasmette il messaggio "Richiesta ISIN" per gli strumenti di debito e gli *investment certificates* ovvero il messaggio "Richiesta ISIN massiva" per i *covered warrant* e i *leverage certificates*, entrambi corredati dei documenti relativi all'emissione approvata dagli organi societari. I dati forniti in tale fase potrebbero ancora variare, ad esempio a seguito del cambiamento delle condizioni dei mercati; per tale ragione l'ISIN, comunicato al Richiedente al solo fine di agevolare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'emissione, è da ritenersi provvisorio e non viene inserito nelle procedure di 'Diffusione delle informazioni' di cui al par. 6;

Fase 2: entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'Autorità competente o, nei casi in cui il deposito non sia dovuto, entro la data di regolamento o di emissione, il Richiedente invia i messaggi "Comunicazione dati definitivi" (per strumenti di debito e *investment certificates*) e "Comunicazione dati definitivi massiva" (per *covered warrant* e *leverage certificates*), con cui trasmette le caratteristiche definitive delle emissioni comunicate in precedenza, allegando i documenti d'emissione. A seguito di tale comunicazione, l'ISIN viene inserito nelle procedure 'Diffusione delle informazioni'.

La richiesta di codice per gli strumenti di debito già emessi deve invece essere effettuata utilizzando il messaggio "Richiesta ISIN con dati definitivi".

Per *options*, *futures* e *swaps* generati da mercati regolamentati italiani, in considerazione delle caratteristiche di questa tipologia di titoli, la richiesta viene effettuata tramite procedure concordate con le società che gestiscono i mercati.

Per gli indici, i tassi d'interesse e le merci, la richiesta è effettuata tramite PEC (res@pec.bancaditalia.it) o, per corrispondenza, all'indirizzo Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA, allegando la documentazione che ne descrive le caratteristiche.

Per le *units* la richiesta è effettuata tramite il messaggio "Comunicazione generica".

² Tali procedure consentono la compilazione guidata delle informazioni da trasmettere (data entry), le verifiche di coerenza delle informazioni predisposte per la trasmissione, la trasmissione dei dati e dei documenti, la consultazione dell'esito e dello stato delle comunicazioni effettuate. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione e sulle modalità di compilazione dei messaggi sono rispettivamente disponibili nei citati documenti 'Manuale operativo' e 'Istruzioni per la compilazione dei messaggi'.

³ Per le quote degli Organismi d'investimento collettivo del risparmio la richiesta ISIN deve essere effettuata all'interno delle comunicazioni di vigilanza tra Società di gestione del risparmio e Banca d'Italia, utilizzando la procedura G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi).

Il Richiedente comunica tempestivamente, durante il ciclo di vita dello strumento finanziario, eventuali variazioni delle sue caratteristiche o la sua eventuale estinzione anticipata rispetto alla scadenza naturale. In particolare:

- con il messaggio "Comunicazione aggiornamento" comunica le correzioni o le variazioni delle caratteristiche dello strumento finanziario, in precedenza codificato;
- con il messaggio "Comunicazione generica" comunica, in formato testo, le modifiche delle suddette caratteristiche conseguenti a eventi societari dell'emittente (es. fusioni, incorporazioni);
- per gli strumenti di debito, al termine del collocamento conferma con il messaggio "Comunicazione collocato" l'avvenuta emissione⁴;
- in caso di rimborso anticipato del capitale sottoscritto, comunica tempestivamente l'avvenuta operazione tramite il messaggio "Comunicazione rimborsi", al fine di consentire di registrare l'ISIN come non più attivo⁵.

5. La codifica CFI

All'atto dell'assegnazione del codice ISIN, la Banca d'Italia attribuisce anche il codice CFI (*Classification of financial instruments*), codice internazionale di classificazione basato sullo standard ISO 10962:2015 che descrive, in modo sintetico, le caratteristiche principali di uno strumento finanziario definite all'atto dell'emissione. Esso di norma resta invariato per tutta la durata dello strumento finanziario. Vi sono, tuttavia, particolari eventi (es. modifica dei diritti di voto di un'azione, oppure delle caratteristiche di un fondo comune d'investimento) che possono determinare l'assegnazione di un nuovo CFI allo stesso strumento finanziario, anche senza variare il codice ISIN.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della codifica CFI si fa rinvio al sito dell'ISO (www.iso.org).

6. Diffusione delle informazioni

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web le informazioni relative ai codici ISIN e CFI assegnati; le comunica inoltre all'ASB (*ANNA Service Bureau*), che per conto dell'ANNA raccoglie le informazioni da tutti gli enti di codifica.

Le presenti 'Condizioni di utilizzo del servizio di codifica' sostituiscono quelle emanate precedentemente in materia.

⁴ Le banche residenti comunicano tali informazioni con le modalità previste dalle Circolari n. 154 del 21 novembre 1991 e n. 272 del 30 luglio 2008.

⁵ Vedi nota precedente.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1



GLOSSARIO

Codice ISIN - *International securities identification number*: è un codice identificativo degli strumenti finanziari costituito da un prefisso di due lettere che rappresentano il paese dell'ente di codifica competente all'assegnazione, nove posizioni alfanumeriche e un carattere numerico di controllo.

Codice CFI - *Classification of financial instruments*: è un codice di classificazione degli strumenti finanziari strutturato su sei posizioni contenenti caratteri alfabetici; ogni lettera rappresenta una specifica caratteristica del titolo in base alla posizione che ha nel codice: le prime due posizioni definiscono complessivamente la classificazione dello strumento finanziario e sono organizzate gerarchicamente secondo sei macro-categorie (prima posizione) e specifici gruppi all'interno di ogni categoria (seconda posizione); le restanti quattro lettere descrivono le principali caratteristiche della tipologia di strumento finanziario identificata dai primi due caratteri.

Data di regolamento: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario.

Diritti: gli strumenti finanziari assegnati ai detentori di titoli in essere, che consentono loro di sottoscrivere nuovi titoli.

Documenti di emissione: per gli strumenti finanziari soggetti alla direttiva 2003/71/CE, il prospetto e le condizioni definitive; per gli altri strumenti collocati od offerti in Italia, il regolamento di emissione; per i rimanenti, un documento equipollente (es. *offering circular, termsheet, etc*).

Quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di Sicav.

Stripping: operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.

Strumenti di debito: gli strumenti finanziari che rappresentano un debito dell'emittente verso il detentore, a condizioni prestabilite; sono compresi gli strumenti a rimborso non garantito, nonché i certificati di deposito, se emessi in forma 'di massa'.

Strumenti finanziari: tutti gli strumenti di cui al comma 2 dell'art.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (TUF).

Strumento finanziario negoziabile: strumento finanziario la cui titolarità può essere trasferita da una controparte ad un'altra tramite consegna o intestazione.

Titoli di capitale: le azioni di società per azioni o cooperative e gli altri titoli rappresentativi del capitale di dette società.

Warrant: gli strumenti finanziari che consentono al detentore di acquistare una data quantità di strumenti finanziari, merci, valute o altro, a un dato prezzo per un dato periodo.